



N. R.G.E. 874/2005

TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE

Il giudice dell'esecuzione
dott.ssa Cristina Corrae

allegato al verbale di udienza del 2.2.17

letta la relazione del delegato e del custode all'esito degli esperimenti di vendita eseguiti infruttuosamente;

DISPONE

che il PROFESSIONISTA DELEGATO provveda a nuova vendita SENZA INCANTO, in applicazione delle nuove disposizioni dettate dal decreto legge 83/13, conv. in legge 132/15, e DL 59/16 entrato in vigore il 4.5.16, ed in particolare delle nuove norme di cui agli artt. 569 ss., con le seguenti precisazioni con le quali verrà integrato l'emanando avviso di vendita:

- a) il prezzo base sarà quello determinato nell'ultimo avviso di vendita, con la precisazione che l'offerta minima presentabile dal partecipante alla vendita potrà essere inferiore fino ad un quarto rispetto al prezzo base (nel senso che il professionista delegato potrà ritenere valida l'offerta che indica un prezzo pari al 75 % del prezzo base sopra determinato) e con l'espressa indicazione che, ex art. 572 c.p.c., se il prezzo offerto è inferiore rispetto a quello base (ma l'offerta è efficace perché non indica un prezzo inferiore di più di un quarto) sarà il professionista delegato a valutare se far luogo alla vendita perché riterrà che non vi sia la possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non siano state presentate istanze di assegnazione ex art. 588 c.p.c.;
- b) laddove la vendita fissata vada deserta e non siano pervenute istanze di assegnazione del bene, il delegato – previamente verificando presso i creditori il loro concreto interesse alla prosecuzione della procedura – esperirà un nuovo tentativo di vendita nel rispetto dei termini di cui al secondo comma dell'art. 591 c.p.c. (termini non inferiore a sessanta e



non superiore a novanta a decorrere dalla data della ultimo esperimento di vendita infruttuoso), secondo le previsioni di cui al terzo comma dell'art. 569 c.p.c. con l'ulteriore ribasso di un quarto previa acquisizione del parere dei creditori;

- c) il termine per il versamento del saldo prezzo nonché degli ulteriori oneri, diritti e spese conseguenti alla vendita è al massimo di 120 giorni (da intendersi come termine massimo, nel senso che resta salva la possibilità per l'offerente di indicare un termine più breve, circostanza questa che potrà essere valutata dal delegato per l'individuazione della migliore offerta);
- d) circa la PUBBLICITA' degli avvisi restano ferme le modalità già indicate nell'ordinanza di delega, con la precisazione che, quando risulterà operante il portale del Ministero della Giustizia di cui all'art. 490, primo comma, c.p.c. (e 161 – quater disp. att. c.p.c.), l'avviso non dovrà più essere affisso nell'albo del Tribunale, ma inserito nel portale.

Liquida come fondo spese a favore del delegato l'importo di euro 1.500,00 che si pone a carico del creditore attualmente procedente.

Dispone che il delegato notifichi la presente ordinanza ai debitori.

Si comunichi al delegato.

Napoli, 2.2.17

Il giudice dell'esecuzione
dott. ssa Cristina Correale

